

REGOLAMENTO (CE) N. 1885/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 2138/97 che stabilisce la delimitazione delle zone omogenee di produzione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che le rese di olive e di olio vengano stabilite per zone omogenee di produzione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori.
- (2) La delimitazione delle zone di produzione ha formato oggetto dell'allegato del regolamento (CE) n. 2138/97 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1836/2002⁽⁶⁾. Per motivi amministrativi e strutturali occorre apportare alcune modifiche alle zone omogenee di produzione per la campagna 2002/03 in Grecia, in Spagna e in Italia.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2138/97 è modificato come segue:

- 1) al punto A, le parti relative alle province di «Brindisi», «Lecce» e «Sassari» sono sostituite rispettivamente dai testi contenuti nell'allegato 1 del presente regolamento;

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.⁽³⁾ GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.⁽⁵⁾ GU L 297 del 31.10.1997, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 278 del 16.10.2002, pag. 10.

- 2) al punto C, la rubrica «Νομός Αχαΐας» è modificata come segue:

- a) alla zona 3, i nomi dei comuni «Αγίας Βαρβάρας, Αγίας Μαρίας, Αλεποχωρίου, Βελιμαγίου, Δροσιάς, Ερυμανθείας, Καλανίστρας, Καλάνου, Καλεντζίου, Καλουσίου, Κάλφα, Καταράκτη, Λακκωμάτων, Μανεσίου, Νέου Κομπηγαδίου, Πορτών, Ρουπακιάς, Σκιαδά, Σκούρα, Σπαρτιάς, Σταυροδρομίου, Χιόνας, Χρυσοπηγής» sono soppressi;

- b) è aggiunta la zona 4 seguente:

«Ζώνη 4:

Κοινότητες: Αγίας Βαρβάρας, Αγίας Μαρίας, Αλεποχωρίου, Βελιμαγίου, Δροσιάς, Ερυμανθείας, Καλανίστρας, Καλάνου, Καλεντζίου, Καλουσίου, Κάλφα, Καταράκτη, Λακκωμάτων, Μανεσίου, Νέου Κομπηγαδίου, Πορτών, Ρουπακιάς, Σκιαδά, Σκούρα, Σπαρτιάς, Σταυροδρομίου, Χιόνας, Χρυσοπηγής.»

- 3) il punto D è modificato come segue:

- a) nella rubrica «Comunidad autónoma: Andalucía», la parte riguardante la provincia di «Huelva» è sostituita dal testo contenuto nell'allegato II del presente regolamento;

- b) la rubrica «Comunidad autónoma: Aragón» è modificata come segue:

- i) il comune di «Blesa» è inserito nella zona 3 della provincia di «Teruel»;

- ii) il comune di «Pradilla de Ebro» è inserito nella zona 4 della provincia di «Zaragoza»;

- iii) il comune di «Villanueva de Huerva» è inserito nella zona 5 della provincia di «Zaragoza»;

- c) le rubriche «Comunidad autónoma: Castilla y León» e «Comunidad autónoma: Madrid» sono sostituite rispettivamente dai testi contenuti nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º novembre 2002.